



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Carlucci ha pronunciato. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9/2014 promossa da:

(C.F.), con il patrocinio dell'avv. CONSOLI DANIELA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA LEONARDO DA VINCI 4 50132 FIRENZEpresso il difensore avv. CONSOLI DANIELA

Parte ricorrente

contro

COMUNE DI FIRENZE (C.F.), con il patrocinio dell'avv. FIORE MARIA ROSETTA e dell'avv. PERUZZI SERGIO (PRZSRG56S18D612U) PIAZZA DELLA SIGNORIA 9 50122 FIRENZE; , elettivamente domiciliato in PIAZZA DELLA SIGNORIA 9 50122 FIRENZEpresso il difensore avv. FIORE MARIA ROSETTA

I.N.P.S. (C.F.), con il patrocinio dell'avv. IMBRIACI SILVANO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE BELFIORE 28/A 50144 FIRENZEpresso il difensore avv. IMBRIACI SILVANO

Parte resistente

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

La ricorrente, cittadina macedone, madre di minore cittadina italiana, convivente more uxorio del padre della minore cittadino italiano, titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari di durata biennale, ha convenuto il Comune di Firenze e l'INPS per ottenere, con riguardo all'anno 2012, il riconoscimento del diritto del diritto all'assegno di maternità ex art. 74 del d.lgs. n. 151/2001.

A tale scopo ha dedotto la sussistenza dei requisiti di reddito stabiliti dalla legge, la tempestività della domanda rigettata dal Comune di Firenze in quanto la richiedente *"non in possesso del titolo previsto dall'art. 66 L n. 448/98"*.

Ha dedotto l'illegittimità del provvedimento amministrativo di rigetto sotto molteplici aspetti:

- l'erroneo rilascio da parte della Questura del permesso di soggiorno per motivi familiari di due anni, in luogo del permesso di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione o italiano della durata di cinque anni;



- violazione dell'art. 74 d.lvo. n. 151/2001 dovendosi dare prevalenza al diritto al soggiorno sul territorio piuttosto che al formale possesso del titolo;
- violazione del principio di parità di trattamento dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari anche extracomunitari esteso alla materia delle prestazioni d'assistenza sociale dall'art. 24 della direttiva n. 2004/38/CE in materia di libertà di circolazione e soggiorno dei cittadini dei paesi membri dell'UE e dei loro familiari, come recepito dall'art. 19 comma 3 d.lvo n. 30/2007 e dall'art. 23 d.lvo n. 30/2007;
- violazione degli artt. 2 comma 1, 2, 3 e art 41 d.lvo n. 286/98;
- violazione dell'art. 43 d.lvo n. 286/98 e carattere discriminatorio della esclusione della ricorrente dal beneficio;
- violazione degli artt. 2, 3, e 117 della Costituzione in assenza di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 74 d.lvo n. 1515/2001.

Il Comune di Firenze ha chiesto il rigetto del ricorso, infondato nel merito.

l'INPS ha eccepito il difetto di legittimazione passiva dell'ente, nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso.

*** Preliminarmente, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'INPS deve ritenersi infondata in quanto, essendo l'Istituto ente erogatore del contributo, esso è titolare dell'obbligazione di cui è causa.

*** Il ricorso è fondato e può essere accolto.

I presupposti dell'assegno di maternità di base sono dettati dall'art. 74 d.lvo n. 151/2001, in base al quale la prestazione è riconosciuta dal 1 gennaio 2001 per ogni minore nato, in affidamento preadottivo o in affidamento, *“alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ”*, non cumulabile con le misure previste per le lavoratrici, in presenza del requisito di reddito di cui al comma 4, che attesta la sussistenza di una situazione di particolare difficoltà economica del nucleo familiare.

Si tratta di una misura assistenziale a sostegno della maternità che viene erogata in una unica soluzione dell'importo di € 1.672,65, se spettante in misura piena (D.M. n. 452/2000 art. 20).

E' pacifico che la ricorrente sia cittadina extracomunitaria, madre di minore italiano, convivente more uxorio con il padre della minore, anche esso cittadino italiano. E' inoltre pacifico che abbia presentato nei termini di legge la domanda per la prestazione, corredata dalla documentazione attestante la sussistenza dei requisiti reddituali (dichiarazione ISE doc. 4 ricorrente), e che fosse priva della permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'art. 9 d.lvo n.



286/98, essendo invece titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari della durata di due anni (doc. 6 ricorrente).

La peculiarità attiene allo status soggettivo della ricorrente, trattandosi di familiare di cittadina italiana, essendo ascendente della minore interessata dalla prestazione richiesta.

Ricorrendo i requisiti di legge, il Comune, adeguandosi alle circolari INPS intervenute nel corso del tempo, attribuisce la prestazione alle cittadine italiane, alle cittadine comunitarie, dal 1 luglio 2000 alle cittadine extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno (circolare INPS 482/2000), alle cittadine extracomunitarie in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (circolare INPS 35/2010), alle cittadine extracomunitarie in possesso della carta soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione o italiano della durata di cinque anni (circolare INPS 35/2010), alle cittadine extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno permanente per familiari non aventi la cittadinanza di uno stato membro dell'Unione (circolare INPS 35/2010), alle cittadine extracomunitarie rifugiate politiche (circolare INPS 12712/2007).

Per quanto di interesse, l'ampliamento delle categorie delle beneficiarie è intervenuta a seguito delle modifiche normative introdotte dall'art. 2 comma 3 d.lvo n. 3/2007 che ha sostituito la "carta di soggiorno" di cui all'art. 9 d.lvo n. 286/98 con il "permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo", nonché dall'art. 10 d.lvo n. 30/2007 che ha introdotto la carta soggiorno di familiare extracomunitario di cittadino dell'Unione (pertanto anche italiano) della durata di cinque anni, e dall'art. 17 del d.lvo n. 30/2007 che ha introdotto la carta di soggiorno permanente per familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno stato membro dell'Unione.

Il d.lvo n. 30/2007 è attuativo della direttiva 2004/38/CE in materia libera circolazione e soggiorno dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari nel territorio degli stati membri, che con l'art. 24 ha affermato il principio di parità di trattamento a favore dei cittadini comunitari e dei loro familiari, con espresso riferimento anche alla materia dell'assistenza sociale, con le uniche deroghe previste in questo ambito per i prime tre mesi del soggiorno e, per i periodi anche immediatamente successivi, quando il diritto al soggiorno venga esercitato per la ricerca di un'attività occupazionale (art. 19 comma 3 d.lvo n. 30/2007).

In particolare l'art. 19 d.lvo n. 30/2007 prevede che: comma 2 *"Fatte salve le disposizioni specifiche espressamente previste dal Trattato CE e dal diritto derivato, ogni cittadino dell'Unione che risiede, in base al presente decreto, nel territorio nazionale gode di pari trattamento rispetto ai cittadini italiani nel campo di applicazione del Trattato. Il beneficio di*



tale diritto si estende ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari di diritto al soggiorno o del diritto di soggiorno permanente"; comma 3 "In deroga al comma 2 e se non attribuito autonomamente in virtù dell'attività esercitata o da altre disposizioni di legge non godono del diritto a prestazioni d'assistenza sociale durante i primi tre mesi di soggiorno o, comunque, nei casi previsti dall'art. 13, comma 3 lettera b), salvo che tale diritto sia automaticamente riconosciuto in forza dell'attività esercitata o da altre disposizioni di legge"; comma 4 "La qualità di titolare di diritto soggettivo o di titolare di diritto di soggiorno permanente può essere attestata con qualsiasi mezzo di prova previsto dalla normativa vigente, fermo restando che il possesso del relativo titolo non costituisce condizione necessaria per l'esercizio del diritto".

Inoltre l'art. 23 d.lvo n. 30/2007 prevede l'estensione delle norme previste dal decreto attuativo della citata direttiva europea ai familiari di cittadini italiani, non aventi la cittadinanza italiana: "Le disposizioni del presente decreto legislativo, se più favorevoli, si applicano ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana".

Dal tenore letterale della disposizione deriva l'equiparazione del trattamento dei familiari extracomunitari dei cittadini italiani a quello dei familiari dei cittadini comunitari con riferimento a tutte le disposizioni del decreto legislativo, e non solo con riferimento alla materia del soggiorno e della circolazione dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari.

Non è dubitabile che la materia cui attiene la prestazione richiesta rientri nel campo di applicazione del Trattato di cui all'art. 19 comma 2 citato (essendo ricompresa nelle politiche sociali di cui all'art. 153 versione consolidata TUE e TFUE).

Pertanto deve ritenersi che il rilascio della carta di soggiorno di cui all'art. 10 d.lvo. n. 30/2007, che consente pacificamente l'erogazione dell'assegno di maternità, spetti sussistendo i medesimi requisiti, anche ai familiari extracomunitari di cittadini italiani, e che, sia sufficiente la titolarità del diritto di soggiorno, nel senso del possesso dei requisiti per il suo riconoscimento, ai sensi dell'art. 19 comma 2 e 4 d.lvo. n. 30/2007.

Nel caso in esame la ricorrente, al momento della domanda amministrativa (12.11.2013) era in Italia da più di tre mesi (come si desume dalla c.d.i. rilasciata il 09.04.2013 doc. 1 ricorrente), era in possesso di passaporto o documento equivalente (come si desume dal rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia doc. 6), era madre di cittadina italiana (doc. 2 e 3 ricorrente), era iscritta all'anagrafe familiare della cittadina italiana (come si desume dai documenti 1, 2, 3, 4 ricorrente).



Pertanto deve ritenersi che la ricorrente, seppure non abbia ottenuto dalla Questura la carta di soggiorno di cui all'art. 10 d.lvo n. 30/2007, avendo invece ottenuto il permesso di soggiorno per motivi di famiglia, ne possedesse i requisiti per il rilascio, risultando titolare del relativo diritto, pur non avendo conseguito il possesso del documento.

In presenza degli ulteriori presupposti per il riconoscimento della prestazione (condizione economica come documentata e non contestata doc. 4 ricorrente) deve riconoscersi il diritto della ricorrente all'assegno di maternità previsto dall'art. 74 d.lvo n. 151/2001 e condannare INPS al pagamento del relativo beneficio economico.

Si osserva con riferimento al precedente della corte di appello di Firenze (sentenza n. 56/2014) che ha escluso la equiparazione del permesso di soggiorno con scadenza alla carta di soggiorno di lungo periodo in ragione della natura e funzione della prestazione, anche alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di benefici previdenziali e assistenziali destinati a cittadini extracomunitari, che la fattispecie oggetto della presente causa differisce da quella oggetto della pronuncia d'appello per il diverso status giuridico dei soggetti coinvolti, trattandosi nel caso in esame di cittadina extracomunitaria familiare di cittadina italiana, alla quale si applicano le disposizioni del d.lvo n. 30/2007 come sopra esposte, a differenza del caso esaminato dalla corte relativo a cittadina extracomunitaria priva di tale relazione qualificata con cittadino italiano.

Spese

La novità e complessità delle questioni di diritto, l'esistenza di precedenti giurisprudenziali di diverso tenore giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

in accoglimento del ricorso dichiara il diritto della ricorrente all'assegno di maternità previsto dall'art. 74 d.lvo n. 151/2001;

condanna INPS al pagamento del medesimo assegno oltre interessi legali con decorrenza dal 120 giorno dalla data di presentazione della domanda amministrativa;

compensa per intero le spese di lite tra le parti.

Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.

Firenze, 8 gennaio 2015

Il Giudice
dott. Stefania Carlucci

